

Pubblicato il 08/07/2021

N. 04691/2021 REG.PROV.COLL.  
N. 00042/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2021, proposto da  
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege  
in Napoli, via Diaz 11;

*per l'annullamento*

- del decreto Cat. A./Imm/20 Prot. n. -OMISSIS-del 5.2.2020 di rigetto  
dell'istanza di duplicato del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  
lungo periodo, adottato dal Questore di Caserta e notificato al ricorrente in  
data 2 dicembre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenutasi da remoto,  
Rocco Vampa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con il provvedimento impugnato il Questore di Caserta rigettava la istanza avanzata dal ricorrente in data 27 novembre 2018, e volta al rilascio del duplicato del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, stante la falsità del certificato di residenza prodotto a sostegno della istanza e la carenza dei necessari requisiti alloggiativi ed anagrafici.

1.1. Il ricorrente impugnava tale provvedimento avanti questo TAR, a motivi del gravame essenzialmente deducendo:

- eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria \ sviamento \ ingiustizia manifesta \ violazione e\o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge 241/1990 \ violazione e\o falsa applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 394/1999 \ Violazione e\o falsa applicazione della Direttiva Comunitaria 2008/115/CE del 16.12.2008, atteso che il provvedimento si riferirebbe ad una fantomatica istanza di rinnovo, giammai presentata dal ricorrente –tenuto conto che il titolo di lungo periodo è a tempo indeterminato- che, di contro, si sarebbe limitato a richiedere il duplicato del permesso, avendo smarrito quello in precedenza rilasciatogli;

- violazione e\o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10bis della legge n. 241/1990\ violazione e\o falsa applicazione dell'art. 21 octies della legge 241/1990\ eccesso di potere per azzeramento delle garanzie procedurali di cui agli artt. 7 e ss. della l. 241/1990\ eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei fatti, stante la illegittima pretermissione della guarentigie procedurali spettanti allo straniero che, all'uopo, ben avrebbe potuto rappresentare alla Autorità e nel corso del procedimento amministrativo, la sussistenza dei requisiti alloggiativi ed anagrafici, l'inserimento lavorativo e, ciò che massimamente rileverebbe, la esistenza di pregnanti legami familiari, costituiti dalla coniuge e da tre figli

minori con lui conviventi; elementi che avrebbero diversamente orientato il processo decisionale dell'Autorità;

- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 del D.lgs 286/1998\ violazione e/o falsa applicazione della Direttiva Comunitaria 115/2008 e dell'art. 8 della CEDU \ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 bis della Legge 241/1990 \ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5, comma 8 bis, del D.lgs 286/1998\ eccesso di potere per inesistenza di istruttoria, atteso che l'Amministrazione avrebbe ommesso di effettuare la doverosa valutazione circa l'effettivo inserimento sociale e lavorativo di esso ricorrente, presente in Italia da 19 anni, titolare di attività lavorativa con idonei flussi reddituali e convivente con il proprio nucleo familiare, composto dalla coniuge e da tre figli, di cui due minorenni, tutti titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

1.2. Si costituiva l'intimata Amministrazione, che instava per la reiezione del gravame.

2. Il ricorso è fondato, sulla scorta del secondo e del terzo mezzo che ben sono suscettibili di congiunto scrutinio, con valenza assorbente della prima doglianza.

2.1. L'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98 dispone che *“il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero”*.

2.2. Orbene, *nulla quaestio* sulla piena conformità delle norme che quivi vengono in rilievo con i principi contenuti nella nostra Carta costituzionale, nonché con quelli rivenienti dalla CEDU, anche in punto di legittimazione della Autorità amministrativa alla formulazione del giudizio di pericolosità sociale ed alla adozione del correlato provvedimento di diniego di rilascio, ovvero di revoca del titolo di soggiorno:

- anche in ossequio al principio del *contrarius actus*; la revoca del titolo di soggiorno, per il venir meno delle condizioni legittimanti l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio nazionale, non può che essere affidata alla medesima Autorità *amministrativa* cui pertiene la valutazione *ab initio* della sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso;

- tenuto conto che, in ogni caso, il procedimento di che trattasi, pur connotato da un momento di contraddittorio e di partecipazione procedimentale –in ossequio ai principi del giusto procedimento *ex lege* 241/90 e in forza dell'art. 97 Cost.- ha pur sempre *natura amministrativa*; di guisa che in tale procedimento *non sono direttamente* applicabili le guarentigie che connotano il processo (artt. 24, 111 e 113 Cost.); ciò che rileva, invero, è che quelle guarentigie siano assicurate avanti l'Autorità giudiziaria, nel successivo giudizio di impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo:

- considerato che, proprio in ossequio ai principi elaborati dalla Corte EDU, ciò che conta ai fini del rispetto dei principi del giusto processo (art. 6 CEDU) è la possibilità per l'interessato di sottoporre le valutazioni condotte dalla Autorità amministrativa al vaglio e al “sindacato pieno”, di “*full jurisdiction*”, della competente Autorità giurisdizionale; e non v'è dubbio che tale possibilità è pienamente apprestata dall'impianto normativo nazionale che governa la materia, ciò che ha ben consentito al ricorrente di esperire avanti questo TAR il ricorso in esame, sollecitando il pieno riesame giurisdizionale della legittimità dell'azione amministrativa.

2.2.1. Orbene, fondate si appalesano le deduzioni del ricorrente volte ad incrinare la logicità e la ragionevolezza dell'*iter* logico-giuridico seguito dalla Amministrazione nella formulazione del giudizio di riprovevolezza e di pericolosità, oltre che di inesistenza di requisiti alloggiativi, sotteso al gravato provvedimento, tenuto conto della congerie di elementi quivi allegati, e comprovati e non mai potuti rappresentare in sede procedimentale stante la immotivata compressione delle indefettibili prerogative procedimentali, *id est*:

- *assoluta rilevanza dei legami familiari*, stante la presenza nel territorio nazionale dell'intero nucleo familiare, con esso ricorrente convivente, costituito dal coniuge e da tre figli, di cui due minorenni, a loro volta titolari di un permesso di lungo periodo;

- la residenza in -OMISSIS-, in forza di contratto di locazione registrato;

- *l'inserimento sociale e lavorativo*, siccome suffragato dall'espletamento di attività lavorativa, e dalla percezione di redditi adeguati.

2.2.2. Ora, siccome chiarito dalla Corte costituzionale, in conformità dell'orientamento per vero già espresso dalla giurisprudenza amministrativa e dello stesso tenore letterale dell'art. 9, comma 4, d.lgs. 286/98, il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca, devono essere sorretti da “*un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate*” (C. cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; e *pluribus*, CdS, III, 29 ottobre 2012, n. 5515).

2.2.3. Così che, ai fini della emanazione del provvedimento che ne occupa, rileva la formulazione di un giudizio di pericolosità e di inidoneità alla permanenza nel territorio nazionale, anche per carenza dei correlati requisiti alloggiativi, scaturigine di una compiuta ponderazione afferente -oltre che a provvedimenti ovvero procedimenti penali- anche alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo

dell'interessato, *escludendosi ogni automatismo* in conseguenza di condanne penali riportate (CdS, III, 29 marzo 2019, n. 2083; CdS, III, 28 novembre 2016, n. 5014).

2.3. Orbene - alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra tracciate, in ossequio ai dettami della Corte costituzionale (ord. 58/14, cit.; sentenza n. 202 del 2013, sulla rilevanza dei legami familiari) e ai principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo in base all'art. 8 della Convenzione (*ex plurimis*, Corte EDU, 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), circa la "*possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente; la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare del ricorrente*" - illegittimo si appalesa l'operato dell'Amministrazione che, nel provvedimento impugnato, non ha dato in alcun modo conto:

- della rilevanza, a' sensi degli artt. 9 e 29 del d.lgs. 286/98 dei pregnanti legami familiari vantati dal ricorrente sul territorio nazionale;
- della esistenza di attività lavorativa e di redditi sufficienti al sostentamento del ricorrente;
- della sussistenza, parimenti, di idonei requisiti alloggiativi del ricorrente (cfr., il contratto di locazione quivi depositato).

2.4. Di qui la carenza di un motivato e circostanziato giudizio della Autorità circa la pericolosità sociale ed il grado di inserimento sociale, lavorativo e familiare del ricorrente.

2.5. Le considerazioni suesposte, che valgono a colorare la fondatezza nel merito del gravame, non elidono, in ogni caso, l'ulteriore vizio che pure affligge la gravata *actio* amministrativa, in punto di pretermissione delle prerogative procedurali dell'interessato.

2.5.1. Il contraddittorio procedimentale, che ben avrebbe potuto e dovuto essere attivato dalla resistente Amministrazione, avrebbe indi assunto

peculiare valenza nella fattispecie *de qua agitur*, giusta le allegazioni e le evidenze documentali quivi versate in atti dal ricorrente e che, di contro, ove tempestivamente e ritualmente introdotte in sede procedimentale, avrebbero potuto *concretamente incidere* sulle finali determinazioni provvedimentali.

2.5.2. Nella fattispecie *de qua agitur*, per vero, nel preambolo del provvedimento non vi è traccia di una puntuale valutazione dei legami familiari della ricorrente che pur risulta presente sul territorio nazionale da circa venti anni, unitamente alla coniuge e a tre figli, di cui due minorenni, oltre che dell'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente.

2.5.3. Trattasi di elementi e circostanze non mai oggetto di ponderazione - in violazione del *principio della massima acquisizione degli interessi al procedimento* - proprio a cagione della ingiustificata -e ingiustificabile, alla luce della scansione temporale che ha connotato la vicenda in esame- lesione delle guarentigie *difensive* indefettibilmente spettanti allo straniero.

2.5.4. Di qui le carenze istruttorie e motivazionali che affliggono l'*actio* della Autorità quivi censurata, inficiando *in nuce* il giudizio di pericolosità e di inidoneità dei requisiti alloggiativi che ne è stata la risultante, comechè formulato in assenza di una compiuta ponderazione di tutti gli ulteriori elementi, quivi allegati e comprovati dal ricorrente, deponenti nel senso del suo radicamento - sociale, lavorativo e familiare -nel territorio nazionale.

3. Le spese seguono la soccombenza, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento.

Condanna la resistete Amministrazione al pagamento della spese di lite, che si liquidano complessivamente in € 1.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata dal ricorrente, con attribuzione in favore dell'avv. Susanna Bologna, siccome dichiaratasi antistataria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 -  
svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla  
L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 -con l'intervento dei signori  
magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Rocco Vampa, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Rocco Vampa**

**IL PRESIDENTE**  
**Santino Scudeller**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.